

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI
B R I N D I S I

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI - COMANDA -
PALAZZINA C-D

INTESTA: ANTONUCCI ALBERTO fu Lucio

Contratto n° 5 in data 22/5/1948 reg. a Brindisi il 29/5/1948
n. 2337 mod. I Vol. 93

ATTO DI COTTIMO AGGIUNTIVO

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno del
mese di presso la Sede dell'Istituto in Brindisi
PREMESSO che con contratto n. 5 del 22/5/1948 l'Impresa ANTONUCCI ALBERTO fu Leucio assunse la esecuzione dei lavori di
costruzione di una palazzina di case popolari in Brindisi del-
l'importo di L. 15.681.250,- al netto dell'offerta ribasso del
3,50%;
CHE in data 2/4/1949 è stata redatta una prima perizia supple-
tiva per lavori di completamento dell'importo di L. 1.839.323,-
al netto del ribasso contrattuale del 3,50%, per cui l'ammonta-
re dei lavori contrattuali venne elevato da L. 15.681.250,- a
L. 17.490.573,- (D.P. n. 15535 del 29/6/1949).=
CHE in data 30/7/1949 è stata redatta una seconda perizia sup-
pletiva per le definitive opere di completamento dell'importo
di L. 542.000,- al netto del ribasso contrattuale del 3,50%.=
CHE tale perizia è stata approvata in data con D.
P. tra il sottoscritto e
l'Impresa ANTONUCCI ALBERTO si stabilisce quanto segue:

ATT. 1

Restano fermi ed invariati i patti e le condizioni di cui al contratto principale e in quanto non siano modificati dal presente atto.

AET 2

Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette 2.172.490.573,- a nette 2.18.032.573,-

ART. 3

Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente ~~atto~~
contratto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del pri-
mo contratto. =

Art. 4

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.

ART. 5

Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'Art. 11 del contratto principale, per effetto delle nuove opere di cui al presente atto accollato all'Impresa viene prorogato di giorni dieci decorrente dalla data di registrazione del presente atto aggiuntivo.-

ART. 6

I termini di cui all'art. 12 del contratto originale, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo, restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 7

Ai termini dell'ART. 54 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, in considerazione che l'Impresa viene esonerata dal presentare la cauzione per i lavori da eseguire, essa consente, nel prezzo di appalto una riduzione del 5% all'anno sull'importo della cauzione di L. 27.100.- che avrebbe dovuto essere depositata e per tutto il tempo in cui questa avrebbe dovuto restare vincolata e cioè per la durata di mesi 10. Detta deduzione ammonta a L. 1.129,10 e verrà detratta dal primo certificato di acconto che sarà rilasciato dopo la data del presente atto.-

ART. 8

I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso del 3,50% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART. 9

Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.-

ART. 10

Il presente atto mentre è impegnativo fin da ora da parte dell'Impresa, nei riguardi dell'Amministrazione appaltante lo sarà dopo l'intervenuta approvazione.-

Fatto, letto, confermato e sottoscritto nell'anno, mese e giorno di cui sopra.-

L'IMPRESA

IL SUPPLENTE

IL PRESIDENTE